

LEGGE 5 giugno 2025, n. 79

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (25G00087)

(GU n.129 del 6-6-2025)

Vigente al: 7-6-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Garnero Santanche', Ministro del turismo

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2025, N. 45

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi»;

alla lettera b), capoverso Art. 26-bis:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato 2-ter» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «, che non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024,»

sono sopprese e dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito»;

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024»;

al comma 2, le parole: «15 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2013»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Ai fini del riordino» sono sostituite dalle seguenti: «Al riordino», dopo le parole: «di cui all'articolo 26 del» e' inserita la seguente: «citato» e le parole: «finanziare e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «strumentali e finanziarie»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni

urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis (Incarichi post-doc). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attivita' di ricerca, nonche' di collaborazione alle attivita' didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non puo' superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' oggetto dell'incarico post-doc, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilita' che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

6. L'incarico post-doc non e' compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonche' con la titolarita' di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire "incarichi di ricerca"! finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attivita' di ricerca.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.

3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonche' il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.

4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di

interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca e' conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento e' data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.

5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.

6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente e' derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilita' di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ne' con la titolarita' di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonche' i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonche' al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non puo' in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le universita' e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonche' degli incarichi di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi».

2. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata

complessiva del contratto e' ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non puo' avere durata inferiore a un anno».

4. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: ", nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea" sono soppresse».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47», le parole: «in relazione ai candidati idonei ivi presenti,» sono soppresse, le parole: «del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'obiettivo M4C1-14», le parole: «della medesima disposizione»

sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma 11», la parola:

«altresi'» e' soppressa, le parole: «, cui si attinge» sono sostituite dalle seguenti: «. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge» e le parole: «e comunque nel limite delle» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nel limite delle»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 399 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;

al capoverso 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «relativa graduatoria» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «aggiornabile annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «costituito annualmente» e, al secondo periodo, le parole: «dovra' seguire» sono sostituite dalle seguenti: «deve seguire»;

al comma 4, capoverso 2-ter, le parole: «nella medesima regione e classe di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima regione e nella medesima classe di concorso» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106," sono inserite le seguenti:

"nonche' la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023" e dopo le parole: "articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021" sono inserite le seguenti: "e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale";

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata sino al suo esaurimento ed e' utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo" sono inserite le seguenti: "e al secondo»";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico). - 1. Per l'anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),» sono soppresse, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido», dopo le parole: «prima infanzia» sono inserite le seguenti: «del PNRR», le parole: «della citata misura» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto investimento», le parole: «sulla misura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:

«sulla» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse residue non impiegate per le finalita' di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: "entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2025";

b) al comma 34, le parole: "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e' incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater,».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL). - 1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserite le seguenti: "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Art. 3-ter (Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche). - 1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale" sono sostituite dalle seguenti: "lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione";

b) il comma 2 e' abrogato;

c) al comma 3, le parole: "gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica".

Art. 3-quater.(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica). - 1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori gia' aggiudicati, anche tramite accordi quadro";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalita' anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilita' delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

1-ter. Per i progetti in essere di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, e' ammessa la possibilita' di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo".

Art. 3-quinquies (Disposizione in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "non espressamente stabiliti dal PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR".

Art. 3-sexies (Disposizione in materia di controlli su attivita' di edilizia scolastica). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attivita' finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.

Art. 3-septies (Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca

ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

b) il comma 2 e' abrogato;

c) al comma 3, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse e le parole: «periodo 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026».

Art. 3-octies (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Per assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR".

Art. 3-novies (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle universita' in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1»;

alla rubrica, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1».

Nel capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN). - 1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 "Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026"».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «l'articolo 13, comma 8-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 8-ter dell'articolo 13»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;

al comma 4, lettera b):

al capoverso 31-bis, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026»;

al capoverso 31-ter, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 5-ter, lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti: «ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,» e le parole: «n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 526:

1) al primo periodo, le parole: "iscritti alle universita' statali," sono soppresse e dopo le parole: "20.000 euro" sono inserite le seguenti: "che, iscritti alle universita' statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di una volta, al primo anno di corso universitario";

b) al comma 527, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito".

1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca».

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Misure urgenti in materia di Carta del docente). - 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121:

1) al secondo periodo, dopo la parola: "cinematografiche," sono inserite le seguenti: "per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva,";

2) al quarto periodo, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto";

3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122";

b) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:

"123-bis. I soggetti presso i quali e' utilizzata la Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla data di validazione dei relativi buoni".

2. Ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 123-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 2-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

All'articolo 9:

al comma 1:

al capoverso 1), le parole: «1) al primo» sono sostituite dalle seguenti: «a) al primo»;

al capoverso 2), le parole: «2) al secondo» sono sostituite dalle seguenti: «b) al secondo»;

al comma 2, le parole: «n. 296.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilita' derivanti dall'attuazione del PNRR, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il direttore generale e' scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente".

Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico). - 1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "i compensi da corrispondere" sono inserite le seguenti: "ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,

dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9-quater (Misure urgenti per la funzionalita' della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "e' assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e" e dopo le parole: "50.000 euro" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonche' gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si puo' avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito";

c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

"Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440".

1-ter. All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

"Per 'credito formativo' acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148".

1-quater. Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 2," sono inserite le seguenti: "gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),"».

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026, e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i

contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

All'allegato A:

le parole: «Allegato A (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato A (articolo 1, comma 1, lettera c))»;

al capoverso Allegato 2-bis:

le parole: «(articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;

al punto 1:

i capoversi: «a una crescita educativa, culturale e professionale; allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio; all'esercizio della responsabilita' personale e sociale» sono sostituiti dai seguenti: «allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio e di rielaborazione critica; all'esercizio della responsabilita' personale, civile e sociale; a una crescita educativa, culturale e professionale»;

al quinto capoverso, terzo periodo, le parole: «I curricula degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate» sono sostituite dalle seguenti: «I curricula degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate»;

al punto 2, al terzo capoverso, le parole: «raccomandazione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea» e, all'ultimo capoverso, le parole: «dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 26-bis del presente decreto»;

al punto 2.1, ultimo capoverso, le parole: «essere consapevole» sono sostituite dalle seguenti: «essere consapevoli»;

al punto 2.4, al sedicesimo capoverso, le parole: «22 dicembre 2022, n. 328,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 328 del 22 dicembre 2022» e, all'ultimo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo».

All'allegato B:

le parole: «Allegato B (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato B (articolo 1, comma 1, lettera c))»;

al capoverso Allegato 2-ter:

le parole: «(articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;

al punto 1:

al primo capoverso, le parole: «articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26-bis del presente decreto e»;

al secondo capoverso:

alla lettera b), le parole: «all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 26-bis del presente decreto, e' finalizzato»;

alla lettera c), all'alinea, le parole: «finalizzato al perseguimento » sono sostituite dalle seguenti: «, e' finalizzato al perseguimento» e il numero 1) e' sostituito dal seguente:

«1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l'universita' o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi»;

alla lettera B, primo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo».

All'allegato C:

le parole: «Allegato C (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato C (articolo 1, comma 1, lettera c))»;

al capoverso Allegato 2-quater:

le parole: «Allegato 2-quater (articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 2-quater (articolo 26-bis, comma 2)»;

le parole: «decreto 5 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021»;

alla nota 4, le parole: «Quadro Nazionale delle Qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro nazionale delle qualificazioni», le parole: «Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018», le parole: «Quadro europeo delle qualificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro europeo delle qualifiche» e le parole: «(2017/C 189/03).» sono sostituite dalle seguenti: «(2017/C 189/03).».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45

Testo del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 2025), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026». (25A03315)

(GU n.129 del 6-6-2025)

Vigente al: 6-6-2025

Capo I
Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici))

1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi;))

b) dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici e' definito con decreto del Ministero dell'istruzione **((e del merito))** di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. **((A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024.))** La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma e' introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo **((16 gennaio 2013))**, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.»;

c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. **((Al riordino))** della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del **((citato))** decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, **((strumentali e finanziarie))** disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. **((Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo.))**

((Art. 1 bis

Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis (Incarichi post-doc). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attivita' di ricerca, nonche' di collaborazione alle attivita' didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non puo' superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' oggetto dell'incarico post-doc, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilita' che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

6. L'incarico post-doc non e' compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonche' con la titolarita' di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non piu' di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attivita' di ricerca.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel

sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.

3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonche' il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.

4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca e' conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento e' data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.

5. Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.

6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente e' derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilita' di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), ne' con la titolarita' di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonche' i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonche' al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non puo' in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le universita' e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonche' degli incarichi di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi».

2. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto e' ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non puo' avere durata inferiore a un anno».

4. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: «, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea» sono soppresse.))

Art. 2

((Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti))

1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto **((all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47))**, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento **((dell'obiettivo M4C1-14))** del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo **((del medesimo comma 11))**, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria e' integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. **((All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge))**, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente **((nonche' nel limite delle))** assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorita' temporale.».

2. All'articolo 399 del **((testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,))** di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, **((costituito annualmente))**, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalita' di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco **((deve seguire))** il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonche' l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.

3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo e' considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina e' stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilita' di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non puo' essere anteriore alla data del 1° settembre.».

3. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al secondo periodo le parole: «per difetto» sono sostituite dalle seguenti: «per eccesso se maggiori o uguali a 0,5».

4. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:

«2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante **((nella medesima regione e nella medesima classe di concorso))** per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017. **((I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)).**

4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonche' la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023» e dopo le parole: «articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021» sono inserite le seguenti: «e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale»;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata sino al suo esaurimento ed e' utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».)

((Art. 2 bis

Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico

1. Per l'anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.))

Art. 3

Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 **«((Piano per asili nido))** e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualita' necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale **((del suddetto investimento))**, nonche' allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarita' fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere **((sulla))**

Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere **((sulla))** Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica». **((Le risorse residue non impiegate per le finalita' di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.))**

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonche' a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

((2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2025»;

b) al comma 34, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e' incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((Art. 3 bis

Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL

1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «canoni di locazione da corrispondere all'INAIL» sono inserite le seguenti: «per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».))

((Art. 3 ter

Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) al comma 3, le parole: «gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica».))

((Art. 3 quater

Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori gia' aggiudicati, anche tramite accordi quadro»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalita' anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilita' delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

1-ter. Per i progetti in essere di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, e' ammessa la possibilita' di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo».))

((Art. 3 quinquies

Disposizione in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «non espressamente stabiliti dal PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR».)

((Art. 3 sexies

Disposizione in materia di controlli su attivita' di edilizia scolastica

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attivita' finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.)

((Art. 3 septies

Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
- b) il comma 2 e' abrogato;
- c) al comma 3, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse e le parole: «periodo 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026».)

((Art. 3 octies

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Per assicurare la liquidita' di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura e' autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR».)

((Art. 3 novies

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle universita' in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026.))

Art. 4

Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica

1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» **((della Missione 1))**, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le parole: «e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

((Art. 4 bis

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN

1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».))

Capo II
Misure urgenti in materia di istruzione e merito e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

Art. 5

Misure in materia di parita' scolastica

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Non puo' essere autorizzata l'attivazione di piu' di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi gia' funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo e' subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, **((il comma 8-ter dell'articolo 13))** del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' abrogato.

3. All'articolo 192, comma 4, del **((testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al))** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente puo' sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneita' per non piu' di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneita' si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame e' presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita', nonche' le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e' abrogato;

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere **((dall'anno scolastico 2025/2026.))**

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere **((dall'anno scolastico 2025/2026.))**».

Art. 6

Misure urgenti in materia di welfare studentesco

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, **((ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,))** mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

((1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 526:

1) al primo periodo, le parole: «iscritti alle universita' statali,» sono soppresse e dopo le parole: «20.000 euro» sono inserite le seguenti: «che, iscritti alle universita' statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,»;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di una volta, al primo anno di corso universitario»;

b) al comma 527, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito».

1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))

((Art. 6 bis

Misure urgenti in materia di Carta del docente

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121:

1) al secondo periodo, dopo la parola: «cinematografiche,» sono inserite le seguenti: «per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva,»;

2) al quarto periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto»;

3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122»;

b) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:

«123-bis. I soggetti presso i quali e' utilizzata la Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla data di validazione dei relativi buoni».

2. Ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 123-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.))

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

1. All'articolo 2-ter, **((comma 1,))** del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».

Art. 8

Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze

stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile

1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, le risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 9

Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) al primo)) periodo, dopo le parole: «concorso pubblico,» sono inserite le seguenti: «su base territoriale,»;

((b) al secondo)) periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

2. Ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalita' di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

((Art. 9 bis

Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilita' derivanti dall'attuazione del PNRR, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il direttore generale e' scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente».)

((Art. 9 ter

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico

1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «i compensi da corrispondere» sono inserite le seguenti: «ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)

((Art. 9 quater

Misure urgenti per la funzionalita' della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e' assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e» e dopo le parole: «50.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonche' gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si puo' avvalere

sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»;

c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

Art. 10

Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) al secondo periodo, le parole: «n. 123 del 2007 e,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 123 del 2007,» e le parole: «13 aprile 2017, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

((1-bis. All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1-ter. All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per "credito formativo" acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero»;

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148».

1-quater. Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),»..))

((Art. 10 bis

Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici

1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026, e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18

dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.))

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A

(articolo 1, comma 1, lettera c))

«ALLEGATO 2-bis (articolo 26-bis, comma 1)

Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

1. Premessa

I percorsi di istruzione tecnica (di seguito denominata I.T.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il P.E.Cu.P. di cui al presente allegato integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, che e' finalizzato:

allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio e di rielaborazione critica;

all'esercizio della responsabilita' personale, civile e sociale;

a una crescita educativa, culturale e professionale.

I percorsi di I.T. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consolidando i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzandoli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente allegato. I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da flessibilita', innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I curricoli degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate al Piano nazionale industria 4.0 e adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi in un'ottica di piena sostenibilita' ambientale.

I percorsi di istruzione tecnica si pongono in un'ottica di promozione dell'apprendimento permanente indirizzata anche alla popolazione adulta.

2. Identita' dell'istruzione tecnica e P.E.Cu.P.

I percorsi di I.T. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che da' accesso all'universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che:

si connota in funzione di una dimensione culturale ampia, scientifica, tecnologica e giuridico-economica, in linea con le tendenze connesse ai processi diffusi su scala internazionale, e ad un concetto di sviluppo economico centrato su strategie di innovazione sostenibile, con l'obiettivo di far conseguire agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali, in un'ottica di apertura al cambiamento, in connessione costante con i contesti aziendali, di mercato e professionali;

si caratterizza per una specifica attenzione alla dimensione internazionale nell'ottica di definire profili di uscita connotati da competenze professionali riconosciute a livello internazionale nonche' in linea con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

fa riferimento al piu' ampio contesto formativo TVET (Technical, Vocational Education and Training) quale luogo di formazione finalizzato alla preparazione dei giovani cui sono offerte prospettive di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, anche con carattere di specializzazione. I percorsi degli istituti tecnici sono orientati ad una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.

L'identita' dell'I.T. si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura sia per lo sviluppo della persona che per il progresso economico e sociale, e su una concezione culturale basata sulla coesistenzialita' delle dimensioni teorica e tecnico-operativa. Gli istituti che offrono percorsi di I.T. sono

"laboratori di costruzione del futuro", capaci di trasmettere ai giovani la curiosita', il fascino dell'immaginazione, il gusto della ricerca e del costruire insieme, la capacita' di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.

Il diplomato dell'I.T. possiede le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e le capacita' di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie. Ha acquisito gli strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro e di opportunita' formative; e' una persona orientata, nella logica del cambiamento, alla formazione continua, all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo. Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine al rigore, all'onesta' intellettuale, alla liberta' di pensiero, alla creativita', alla collaborazione, valori fondamentali per la costruzione di una societa' aperta e democratica. Consapevole dei propri mezzi, e' disponibile alla cooperazione e in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi del contesto lavorativo di riferimento. Riconosce la dimensione orientativa del percorso di istruzione svolto e sa leggere in funzione auto orientativa richieste e prospettive del mercato del lavoro; conosce le opportunita' offerte dall'attuale sistema formativo ed e' in grado di valutare capacita', interessi e aspirazioni personali al fine di operare una scelta ragionata tra il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro.

Nei percorsi di I.T. l'attenzione alla dimensione lavorativa si traduce nel favorire nella studentessa e nello studente lo sviluppo di competenze correlate all'assunzione di responsabilita' personale, sia in riferimento ad uno scopo definito sia in contesti inediti e caratterizzati da mutamenti, che richiedono di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi, con approccio proattivo, anche finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze di autoimprenditorialita'.

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti i percorsi dell'istruzione tecnica successivamente definiti ai sensi dell'articolo 26-bis del presente decreto.

2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

I percorsi di I.T. hanno l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali, da esercitare con riferimento alle diverse specializzazioni.

A conclusione dei percorsi di I.T., le studentesse e gli studenti sono in grado di:

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, giuridici, economici, tecnologici;

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro;

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali;

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

utilizzare gli strumenti informatici per l'accesso consapevole e maturo alle reti di comunicazione e agli strumenti di condivisione "social" nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento;

riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

comprendere e utilizzare i principali concetti relativi al diritto, all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicita' dei saperi;

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilita' delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

utilizzare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilita' necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessita' di assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

operare in modo consapevole in contesti di lavoro di gruppo fornendo il proprio contributo attivo e personale;

essere consapevoli del valore sociale della propria attivita', partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

2.2. Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico

Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore economico, sono in grado di:

analizzare la realta' elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;

riconoscere la varieta' delle organizzazioni giuridiche ed economiche, delle formazioni sociali e delle istituzioni attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;

riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;

interpretare, con l'ausilio degli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;

saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;

conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.

2.3. Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico ambientale

Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore tecnologico ambientale, sono in grado di:

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;

individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione dell'indirizzo di riferimento per rendere piu' performanti i processi produttivi;

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell'ambiente e del territorio;

riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;

intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualita' nella propria attivita' lavorativa.

2.4. Strumenti organizzativi e metodologici

L'assetto didattico dei percorsi di I.T. e' incentrato sulla metodologia didattica per competenze, basato su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attivita' laboratoriali e compiti di realta' preferibilmente svolti in ambiente lavorativo, sviluppati anche attraverso unita' di apprendimento multidisciplinari e specifici strumenti di osservazione e di valutazione.

In coerenza con il quadro europeo e con l'assetto normativo e ordinamentale, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica, nell'esercizio della propria autonomia, progettano il curriculum di Istituto con riferimento ai risultati di apprendimento definiti dal presente PE.Cu.P. e a quelli caratterizzanti i profili di uscita degli specifici percorsi di studio.

Nella progettazione del curriculum d'istituto le istituzioni scolastiche tengono conto dei seguenti criteri generali:

la centralita' dell'apprendimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione didattica;

l'integrazione tra gli insegnamenti e le aree disciplinari attraverso l'adozione di modalita' didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e il potenziamento della laboratorialita';

la personalizzazione dei percorsi di apprendimento realizzata anche attraverso la differenziazione delle metodologie didattiche e la gestione flessibile delle compresenze nel contesto dell'autonomia didattica e organizzativa, per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;

la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalita' di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;

la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;

l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e spazi di flessibilit  per strutturare un'offerta formativa rispondente alle esigenze di un contesto culturale, economico, tecnologico e produttivo in costante evoluzione, con particolare riferimento alla formazione di competenze adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi.

I curricoli dei percorsi di istruzione tecnica sono articolati in un'area di istruzione generale nazionale, che ricomprende gli insegnamenti comuni a tutti i percorsi del settore e funzionali a fornire alla studentessa e allo studente gli strumenti culturali di base, e in un'area di indirizzo flessibile, funzionale a sviluppare competenze culturali, scientifiche e tecnico-professionali previste dai profili in uscita, all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curriculum alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identit  dell'istruzione tecnica, le attivit  e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle richieste delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, progettano attivit  finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.

Qualora i percorsi di I.T. siano erogati nell'ambito dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, il Patto formativo individuale dovr  essere costruito considerando le competenze non formali e informali gi  in possesso delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi.

I percorsi dell'I.T. sono caratterizzati da un costante e reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro che si traduce in un'alleanza strategica, finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti non solo competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento, ma anche la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacit  di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilit  personale e all'imprenditorialit .

Sin dal primo biennio, i percorsi di istruzione tecnica prevedono attivit  orientative secondo le Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022 nonch  occasioni di presa di contatto con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalit  di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). I PCTO, cos  come tutte le attivit  laboratoriali nella scuola, si svolgono nel puntale rispetto della normativa sulla sicurezza e sono un'occasione fondamentale offerta agli studenti per maturare una sensibilit  personale e per acquisire conoscenze e competenze specifiche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito dell'istruzione degli adulti, in considerazione dei bisogni formativi differenziati che ne caratterizzano l'utenza, i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica ricomprendono l'eventuale attivazione dei PCTO sin dal primo periodo didattico, su richiesta delle studentesse e degli studenti.

Gli istituti tecnici agevolano e promuovono la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia attraverso accordi con le realt  produttive del territorio sia attuando forme differenziate del tempo scuola e modalit  condivise di valutazione delle competenze d'indirizzo.

Allo scopo di valorizzare il rapporto dell'istituzione scolastica con il proprio territorio gli istituti tecnici possono promuovere o aderire agli accordi denominati "Patti educativi 4.0".

Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. si avvalgono del Content and Language Integrated Learning (CLIL), introducono una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curriculum di istituto e possono:

progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e PCTO all'estero;

favorire e sostenere la mobilit  studentesca e le esperienze di studio all'estero;

attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;

potenziare lo studio delle lingue straniere, anche in relazione alla dimensione del linguaggio specifico (microlingua) dell'indirizzo di studio.

Gli istituti tecnici sono dotati di un ufficio tecnico quale risorsa per lo sviluppo qualitativo dell'organizzazione della scuola, supporto per la gestione e realizzazione di progetti didattici, con il compito di individuare, incrementare e garantire il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica.

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia, di strutture quali i dipartimenti e il comitato

tecnico-scientifico. Ai dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, possono essere affidate funzioni per il sostegno alla progettazione del curricolo per competenze, al rafforzamento dei rapporti con il territorio e dell'internazionalizzazione, alla pianificazione degli interventi per la prevenzione della dispersione, alla elaborazione dei criteri generali e delle modalita' per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Il comitato tecnico-scientifico, a cui partecipano rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, delle professioni e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, ha funzioni consultive e di proposta in ordine alla programmazione e all'innovazione didattica, all'organizzazione delle aree di indirizzo flessibili, ivi compresa l'area territoriale, all'aggiornamento e formazione dei docenti anche in contesti aziendali e di impresa e, in generale, ad iniziative finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalita' per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.».

Allegato B

(articolo 1, comma 1, lettera c)

«ALLEGATO 2-ter (articolo 26-bis, comma 1)

CURRICOLO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA

1. Organizzazione dei percorsi

Il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica e' riorganizzato ai sensi dell'articolo 26-bis del presente decreto e si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.

Il monte ore complessivo e' organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:

a) il primo biennio e' indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonche' all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel primo biennio, oltre alle attivita' orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, e' possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-bis del presente decreto, e' finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilita' e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realta' preferibilmente in contesti produttivi;

c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilita', e' finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l'universita' o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;

2) realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;

3) consentire la possibilita' di svolgere le attivita' didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e universita' finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.

2. Autonomia e flessibilita'

Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non puo' essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;

b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e di studi articolazione per l'attivazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 1, lettera c) nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.

A. Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico e al settore tecnologico-ambientale

L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, e' finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore della Tabella 1.

Parte di provvedimento in formato grafico

B. Area di indirizzo flessibile

L'Area di indirizzo flessibile e' finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area e' ricompresa una quota del curriculum a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. L'attivazione dell'Area territoriale e' integrata nell'offerta formativa nell'ambito del PTOF ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Disposizioni speciali

Percorso di specializzazione di Enotecnico: il percorso si sviluppa quale ulteriore annualita' successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. In sede di definizione dei risultati di apprendimento e del quadro orario sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalita' di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).

Percorsi della formazione marittima: al fine di garantire gli obblighi di conformita' alle Convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di formazione della gente di mare, la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi puo' discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.».

Allegato C

(articolo 1, comma 1, lettera c))

«ALLEGATO 2-quater

(articolo 26-bis, comma 2)»

Parte di provvedimento in formato grafico